

Nuovo

COMUNE DI ACQUAPPESA
(Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

COPIA

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL
29 novembre 2004

L'anno duemilaquattro, il giorno 29, del mese di novembre, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune si è riunito, il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti consiglieri all'atto dell'appello:

Prog.	Consiglieri	Pres.	Ass.
1	GIOVANNI SAVERIO CAPUA	X	
2	MARITATO GIORGIO	X	
3	LANZA SALVATORE	X	
4	BRUSCA SALVATORE	X	
5	ORSINO FELICE	X	
6	SCHIAVONI MARIO	X	
7	TROTTA RODOLFO	X	
8	ORSINO MARIO	X	
9	RUSSO DANILLO	-	X
10	CAPUA CARLO	X	
11	RICCO CARMINE	X	
12	LANZILLOTTA LUCIANA	X	
13	SACCO GIOVANNI	X	

Cons. assegnati n.13 – Cons. presenti n.12 – Cons. assenti: n.01

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale dr Gilberto Porzioli,

Seduta pubblica, sessione straordinaria, prima convocazione;

Assume la Presidenza il sig. **Orsino Felice**, nella sua qualità di Presidente, che, dopo il riscontro del numero legale dei presenti, DICHIARA aperta la seduta ed invita alla trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g., debitamente notificato ai consiglieri c.li. nei termini e modi di legge, che vanno dal n.83 al n. 93.

Del che il presente verbale

IL SEGRETARIO C.LE
(Gilberto Porzioli)



IL PRESIDENTE
(Orsino Felice)

Publicato all'Albo Pretorio del Comune
Per gg.15 dal giorno
IL RESPONSABILE AFFISS.

COMUNE DI ACQUAPPESA
(Provincia di Cosenza)

Publicato all'Albo Pretorio
dal 10-12-04 al 25-12-04

con/senza opposizioni

Acquappesa, li

IL MESSO C.le IL SEGRETARIO C.le

IL MESSO NOTIFICATORE
(CAPUA Sergio)

COMUNE DI ACQUAPPESA
(Prov. di Cosenza)

Verbale consiliare n. 85/2004

OGGETTO: approvazione regolamento ICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del TUEL, approvata con D.Lgvo n.267/2000, deve dotarsi di regolamenti, nelle materie di propria competenza, per un corretto e trasparente funzionamento;

PRESO ATTO della proposta formulata dall'Assessore ai Tributi, R.Trotta, di adottare il nuovo regolamento ICI (alleg. 1);

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri:

Lanzillotta L.	Chiede il rinvio della trattazione per una serie di motivazioni di cui all'allegato -sub 2) - intervento
Trotta Rodolfo	Specifica che non è d'accordo al rinvio e che comunque è necessario procedere all'approvazione della proposta con l'intesa che la stessa sarà suscettibile di ogni modifica o integrazione a verifica da parte di consiglieri o commissione consiliare costituita.
Maritato G.	Sottolinea l'urgenza all'approvazione del regolamento per dar luogo all'applicazione dell'ICI sui terreni.
Sacco G.	Conviene per l'approvazione subito, sollecita, per contro, la salvaguardia delle fasce contributive deboli.
Lanzillotta Franca	Propone l'integrazione urgente di alcuni articoli del regolamento Ritiene condizionale l'integrazione all'art.9 specificatamente: eliminare "fino ad un massimo"; eliminare "inderogabilmente"; eliminare "per le aree che abbiano estensione..." fino a "...o frazione di essi";

Il Presidente pone ai voti la proposta di che trattasi che consegue il seguente risultato: voti favorevoli n.09 (Sacco vota a favore con riserva che il regolamento sia rivisto dalla Commissione Consiliare competente da costituirsi) e n.03 contrari: Lanzillotta, Ricco e Capua C.

DELIBERA

- 1 Di approvare come approva in ogni sua parte e con le modifiche di cui in premessa all'art. 9 il Regolamento ICI e che si compone di n.25 articoli.
- 2 di dare atto che il conato regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1.1.2005

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO C.L.E.



IL PRESIDENTE

ALL. 1)

COMUNE DI ACQUAPPESA
87020 - Provincia di Cosenza

Regolamento
per l'applicazione dell'Imposta
Comunale sugli Immobili

R

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili- I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

ARTICOLO 2
Soggetti passivi

I soggetti passivi d'imposta sono quelli di cui all'art. 3 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504.

Ad integrazione della predetta norma, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

ARTICOLO 3
Definizione di fabbricati

Ai fini dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per fabbricato si intende l'Unità Immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ARTICOLO 4
Definizione di aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono altresì considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati.

ARTICOLO 5
Definizione dei terreni agricoli

Sono considerate agricole ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 504/92 le aree di cui al comma precedente sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6
Base imponibile ai fini I.C.I.

La base imponibile ai fini I.C.I. è quella calcolata ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs. 504/1992.

ARTICOLO 7

Disposizioni particolari per la determinazione del valore delle aree fabbricabili

Con l'art. 59 del D.Lgs 446/97 il legislatore ha stabilito che i Comuni, con specifico provvedimento, possono determinare, periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi soggetti interni ed esterni con specifiche competenze nonché rappresentanti delle categorie economiche.

I parametri che devono essere rispettati nella determinazione di questi valori sono contenuti nel D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'imposta in oggetto, laddove si afferma che "per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo:

- *alla zona territoriale di ubicazione;*
- *all'indice di edificabilità;*
- *alla destinazione d'uso consentita;*
- *agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;*
- *ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*

LE ZONE TERRITORIALI

Il primo parametro da tenere in considerazione per la determinazione dei valori delle aree è la zona territoriale in cui è ubicato il terreno.

Le zone territoriali del Comune di Acquappesa sono state identificate dalle località di seguito riportate:

- 1) Capoluogo;
- 2) Marina;
- 3) Sciabiche – nuovo villaggio;
- 4) Bergamoto;
- 5) Intavolata;
- 6) Macchia – Località Ponte Bagni;
- 7) Via Pantana;
- 8) Terme Luigiane;
- 9) Liguori;
- 10) Commaretta;
- 11) Castagnola;
- 12) Piano della Mola;
- 13) Tirasò;
- 14) Chiusoli;
- 15) Riuncia;
- 16) Martino;
- 17) Mancusa – S.Rosalia;
- 18) S. Iorio;
- 19) Policaretto;
- 20) Torricelle;
- 21) Rii;
- 22) Zaccani.

Per il primo anno, i valori sono determinati secondo quanto indicato nell'allegata Tabella 'A' che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

Altre disposizioni per le aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio riferito al primo gennaio dell'anno d'imposta, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo precedente.

Si precisa che qualora dal titolo di proprietà del terreno (atto pubblico, denuncia di successione, decreto di trasferimento, etc.) risulti un valore superiore a quello che il Comune ritiene congruo, in base a quanto previsto all'articolo precedente, il valore che concorre a formare la base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta, è quello indicato nel titolo di proprietà.

Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dell'articolo precedente, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n° 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Sulla base dei criteri di stima fissati nell'articolo 7, considerate le condizioni di mercato, l'andamento dell'inflazione secondo indice

ISTAT, il valore derivante dagli atti di compravendita registrati, ritenuti congrui dall'Agenzia dell'Entrate, il Comune, con specifico provvedimento, può aggiornare, annualmente, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, i valori medi venali venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. In assenza di modifiche si intendono confermate quelle precedentemente approvate.

ARTICOLO 9

Riduzione della base imponibile per le aree fabbricabili

Qualora sull'area fabbricabile insistano servitù di elettrodotto, acquedotto, rispetto stradale o altra servitù che limiti o renda più onerosa l'effettiva fabbricabilità rispetto ad un normale stato di fatto, oppure una difficile o improbabile fabbricabilità oggettiva dell'area (es: terreno scosceso, per cui necessitano significative opere di contenimento, drenaggi o qualsiasi altra opera che comporti oneri aggiuntivi significativi per un eventuale realizzazione edificatoria), potrà essere applicata una riduzione del 25% della base imponibile.

Per poter usufruire di tale riduzione è necessario il preventivo accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale che su richiesta del contribuente effettua i dovuti sopralluoghi e ove sussistano le condizioni rilascia la dovuta certificazione.

I costi e gli oneri relativi al sopralluogo ed al rilascio della certificazione sono a carico del contribuente che ne fa richiesta e sono quantificati in € 50,00 (Euro Cinquanta/00). Tale corrispettivo dovrà essere versato, sul C/C intestato alla Tesoreria Comunale, e l'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di sopralluogo.

Le agevolazioni decorrono dal primo gennaio successivo alla data del rilascio del suddetto certificato.

ARTICOLO 10

I.C.I. e indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di aree edificabili l'indennità di espropriazione è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o comunicazione I.C.I. presentata dall'espropriato, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione.

ARTICOLO 11

Disciplina dell'abitazione principale

Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le case popolari (IACP);
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) abitazione posseduta da residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possono essere previste le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille;
- detrazione d'imposta.

L'aliquota ridotta e/o l'ammontare delle detrazioni d'imposta sono determinate annualmente con delibera del Consiglio Comunale; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti aventi diritto, la detrazione spetta

a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con delibera annuale; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare.

E' considerata parte integrante dell'abitazione principale la pertinenza, anche se iscritta distintamente in Catasto, nel massimo di una unità immobiliare di categoria C/2, C/6 o C/7.

ARTICOLO 12

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, di Enti territoriali e destinati all'esercizio del culto

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs.446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 206/2003 sono esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione Italiana, e le loro pertinenze (oratori, opere parrocchiali, abitazione del titolare della parrocchia, campi di gioco annessi).

ARTICOLO 13

Riduzione per fabbricati inagibili e/o inabitabili

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Presupposto per la inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della riduzione è la fatiscenza sopravvenuta non superabile tramite interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità e/o inabitabilità è accertata con perizia da allegare alla comunicazione a carico del proprietario redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico abilitato alla professione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità e/o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da allegare alla comunicazione.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione resa dal contribuente ai sensi del precedente comma e si riserva di accettarne il contenuto.

ARTICOLO 14

Aliquote I.C.I.

L'aliquota può essere diversificata con riferimento ai seguenti casi:

- a) per l'abitazione principale;
- b) per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- c) per immobili diversi dalle abitazioni;
- d) per immobili di interesse storico e artistico;

- e) per categorie sociali;
- f) per alloggi non locati;
- g) per diverse tipologie di Enti senza scopo di lucro.

ARTICOLO 15
Dichiarazione I.C.I.

Il Comune, in base all'art. 59, comma 1 lettera l, n. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che la dichiarazione I.C.I., di cui al comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può essere sostituita dalla comunicazione di acquisti, cessazioni, o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

ARTICOLO 16
Versamenti

L'imposta dovuta può essere corrisposta:

- a) mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito C/C postale intestato al predetto Concessionario;
- b) mediante versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando appositi moduli predisposti dal Comune;
- c) mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale;
- d) per il tramite del servizio bancario se istituito.

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione, accertamento in rettifica o d'ufficio per la riscossione di importi d'imposta inferiori o uguali a € 3,00 (*tre/00*).

Visto il 2° comma dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92, si considerano regolarmente effettuati, a condizione che l'imposta annuale risulti complessivamente assolta, i versamenti per l'anno in corso effettuati in due rate, delle quali la prima entro il 30 giugno, pari al cinquanta per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (l'utilizzo di aliquote e detrazioni dell'anno in corso non comportano l'applicazione di sanzioni) e la seconda, dall'1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolate sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno in corso.

Il Comune si riserva di istituire un conto corrente di Tesoreria Comunale sul quale versare le imposte dovute a seguito di avvisi di accertamento o di liquidazione.

ARTICOLO 17

Accertamento e liquidazione in rettifica

Il procedimento di accertamento e liquidazione dell'imposta è regolato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92. Il Comune provvede, in fase di accertamento a verificare:

- a) la corretta descrizione dell'immobile o degli immobili (visure catastali, tipo di immobile, ubicazione, destinazione urbanistica dei terreni, zona territoriale omogenea di appartenenza, indice di edificabilità, etc.);
- b) l'ammontare esatto della base imponibile nonché la relativa imposta da versare;
- c) la corretta applicazione delle detrazioni, agevolazioni e/o esenzioni di imposta di cui il contribuente può usufruire.

Qualora dall'accertamento risulti che l'imposta versata sia errata, non versata o versata solo in parte, il Comune procede alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi.

Il termine per notificare l'avviso di accertamento è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o comunicazione.

ARTICOLO 18

Accertamento e liquidazione d'ufficio

Il Comune provvede con i propri mezzi a disposizione a individuare gli evasori totali, cioè coloro che essendo obbligati al pagamento I.C.I., non hanno mai provveduto a pagare l'imposta né a produrre idonea dichiarazione o comunicazione.

I termini per notificare l'avviso di accertamento sono:

- a) il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o comunicazione avrebbe dovuto essere presentata;
- b) il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito.

Per l'espletamento dell'attività di accertamento per come stabilito agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento, il Comune può avvalersi della consulenza di professionisti esterni e/o affidare il servizio a terzi.

ARTICOLO 19

Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste per la violazioni delle norme tributarie si applicano anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali (art. 16 , comma 1 , del D.Lgs. n. 473/1997):

- a) sugli importi dovuti per la sanzione non si calcolano gli interessi (comma 6, art. 14, D.Lgs. n. 504/1992);
- b) la sanzione si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo al momento in cui viene commessa la violazione, termine che si allunga se il termine per la notifica del provvedimento viene prorogato da precise disposizioni (art. 20 D.Lgs. n. 472/1997);
- c) viene applicato il principio del *favor rei*;

- d) qualora il contribuente non coincida con il trasgressore il Comune può rivolgersi indifferentemente a uno dei due;
- e) il Comune può procedere ad irrogare le sanzioni alternativamente mediante il procedimento ordinario (art. 16 D.Lgs. n. 472/1997) o immediato (art. 17 D.Lgs. n. 472/1997).

ARTICOLO 20

Riscossione

Se entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di rettifica o accertamento, il contribuente non ha provveduto al versamento di quanto richiesto con gli atti impositivi, avrà inizio la procedura coattiva di riscossione mediante ruolo (combinato disposto del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni).

Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di ricezione del ruolo, il Comune procede ad esecuzione forzata.

ARTICOLO 21

Ravvedimento

Qualora il versamento non sia stato effettuato nei termini previsti dalla legge, o il tributo sia stato omesso tutto o in parte, il contribuente può sanare la propria posizione contributiva, prima che abbia ricevuto avviso di accertamento o liquidazione, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso breve o lungo.

ARTICOLO 22

Tutela dei soggetti d'imposta

Il Comune, al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti, prevede l'istituto dell'**Interpello**, grazie al quale è possibile rivolgere al Comune specifiche domande al fine di avere delucidazioni su casi concreti in cui il contribuente stesso viene a trovarsi. Ciascun contribuente può inoltrare al Responsabile dell'Ufficio Tributi circostanziate e specifiche istanze d'interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza

sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse (art. 11, comma 1, Legge n. 212/2000). In seguito alla risposta, il Comune è vincolato esclusivamente nei confronti del contribuente richiedente e limitatamente alla fattispecie oggetto dell'interpello. Il contribuente dovrà provvedere ad allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria affinché il Comune possa comprendere il caso sottoposto al proprio giudizio; in particolare la richiesta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i dati identificativi del contribuente, o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate, le indicazioni dell'eventuale domiciliatario presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni, nonché la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. In seguito alla presentazione dell'istanza, il Comune ha 120 giorni di tempo per rispondere.

Il contribuente, qualora abbia ricevuto atti impositivi in relazione all'I.C.I. può, in alternativa al contenzioso tributario, avvalersi dei seguenti Istituti:

- a) **Autotutela**, ai sensi dell'art. 2 quater, comma 1-ter, del D.L. 30 Settembre 1994, n. 564, convertito dalla Legge n. 656/94. La revoca, l'annullamento o la rinuncia dell'atto impositivo sono azioni spettanti all'Ufficio Responsabile che ha emesso l'atto, pertanto l'istanza prodotta dal contribuente dovrà necessariamente essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Acquappesa;
- b) **Accertamento con adesione** (D.Lgs. n. 218/97). Quando il contribuente ritiene la pretesa dell'ente impositore non congrua nella quantificazione, può ricorrere all'Istituto dell'Accertamento con adesione (per come previsto dall'art.10 del Regolamento Generale per le Entrate Tributarie del Comune) entro i termini per la proposizione di un eventuale ricorso innanzi alla Commissione Tributaria. Con apposita istanza da presentare al Responsabile dell'Ufficio Tributi, il contribuente chiede di essere convocato per discutere sul *quantum*. L'istanza presentata comporta la

sospensione dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza del giudizio per novanta giorni. Il Comune entro quindici giorni formula (anche telefonicamente) al contribuente l'invito a comparire. La mancata presentazione del contribuente o la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria, sarà intesa come rinuncia all'istanza presentata. Qualora dal contraddittorio scaturisca un accordo, sarà redatto un atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile dell'Ufficio Tributi nel quale verranno indicati: 1) gli elementi della definizione; 2) la motivazione della definizione; 3) le maggiori imposte dovute; 4) le sanzioni ridotte nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo; le somme eventualmente da versare anche in forma rateale se l'importo supera € 51.645,69. Il numero massimo di rate sarà pari a dodici rate trimestrali. Il contribuente procede al versamento dell'importo dovuto o della prima rata entro venti giorni da quello in cui è intervenuta adesione e nei successivi dieci giorni deve presentare apposita quietanza dell'avvenuto pagamento. In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto. Qualora dal contraddittorio non emerga un accordo, se l'accertamento con adesione era stato proposto dall'ente, allora questo procederà con la notifica dell'avviso di accertamento; se l'accertamento con adesione è stato proposto dal contribuente, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, riprendono a decorrere sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, che quelli per il pagamento del tributo;

- c) **Adesione all'accertamento** (art. 14, comma 4, D.Lgs. 504/1992). Le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ nel caso in cui il contribuente accetti l'avviso di accertamento o di liquidazione e versi il tributo, se dovuto, e le sanzioni, entro i termini per ricorrere alla Commissione Tributaria;

d) **Conciliazione giudiziale** (art. 42-ter del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/1995). Qualora sia pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale ricorso avverso all'atto di accertamento o avviso di liquidazione del Comune, il contribuente può alternativamente, prima dell'udienza o alla prima udienza, avvalersi dell'Istituto della Conciliazione Giudiziale. Qualora il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, o un suo delegato, ritiene ammissibile la Conciliazione, dichiara quindi con decreto estinto il processo. La Conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale dell'importo dovuto della prima rata. La rateazione può avvenire in un massimo di otto rate e se le somme dovute superano € 51.465,69. Le sanzioni sono dovute nella misura di 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla Conciliazione medesima.

e) **Ricorso** (art. 15 D.I.gs. n. 504/92). Contro l'atto del Comune accertatore si può proporre ricorso secondo tre modalità:

- mediante **Ufficiale Giudiziario**;
- mediante **Spedizione con Raccomandata** con avviso di ricevimento in plico senza busta;
- mediante **consegna diretta** al Comune.

Il termine per proporre ricorso contro l'atto del Comune è di sessanta giorni dalla data di notificazione.

Pena la inammissibilità dell'atto il ricorso deve contenere oltre le parti e l'oggetto del contendere, i motivi del ricorso e salva la produzione di motivi aggiunti solo in caso di deposito di documenti non conosciuti.

La costituzione in giudizio deve avvenire entro trenta giorni dal ricorso al Comune, mediante deposito nelle Segreterie della Commissione Tributaria adita. Il Comune si costituisce in giudizio entro sessanta giorni della notifica del ricorso.

ARTICOLO 23

Rimborso

Ai fini del rimborso è necessario distinguere due ipotesi di rimborso:

- a) pagamento del tributo riferito ad un immobile la cui rendita è definitiva;
- b) pagamento del tributo riferito ad un immobile la cui rendita non è definitiva.

Nel caso in cui la rendita dell'immobile è definitiva, la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni o dall'avvenuto versamento del tributo, o da quando il tributo è stato definitivamente accertato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 504/92).

Il contribuente può chiedere al Comune che tali somme, comprensive degli interessi, vengano utilizzate per versare, in compensazione, l'I.C.I. dovuta per l'anno in corso o per quelli successivi.

Il Comune non effettuerà alcun rimborso qualora l'imposta da rimborsare sia uguale o inferiore a € 3,00 (tre/00).

Nel caso in cui la rendita dell'immobile non è definitiva (es. gli immobili nuovi – gli immobili in relazione ai quali sono intervenute variazioni permanenti – gli immobili appartenenti al gruppo 'D' privi di rendita e concessi in locazione finanziaria) l'Agenzia del Territorio può attribuire o modificare una rendita catastale diversa da quella proposta o desunta dal contribuente, che la ha calcolata per comparazione con la rendita attribuita a fabbricati simili.

L'Agenzia, poi, comunicherà il valore al Comune con provvedimento. Il Comune, poi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvederà a liquidare la maggiore imposta ovvero a disporre il rimborso delle somme versate in eccedenza.

Il provvedimento dell'Agenzia del Territorio esplica i propri effetti giuridici a partire dal periodo successivo alla data di notificazione

dell'atto: esso, in sostanza, non ha effetto retroattivo. Da ciò discende che il contribuente non ha diritto a rimborso per quanto, eventualmente versato in più nel periodo precedente.

Diverso è il caso in cui il Comune, nell'ambito del proprio diritto/dovere di accertare il valore imponibile del fabbricato determinato sulla base del criterio della comparazione (criterio utilizzato prima dell'emanazione del provvedimento da parte dell'Agenzia del Territorio) riscontra la non congruità del valore dichiarato: in tale ipotesi il Comune emette un atto impositivo con cui rettifica la differenza di valore dell'imponibile.

ARTICOLO 24

Condoni

Il Comune, con delibera consiliare, può adottare un Regolamento che delinei esattamente le fattispecie di condono consentite dalla Legge.

ARTICOLO 25

Lotta all'evasione

Il Comune al fine di promuovere una efficace azione di repressione dell'evasione, tramite l'Ufficio Tecnico, provvede a trasmettere all'Ufficio Tributi copia del certificato di destinazione urbanistica richiesto dal contribuente al fine di verificare la regolarità circa l'assolvimento tributario dello stesso ai fini I.C.I..

Inoltre l'Ufficio Tributi intraprende l'azione di accertamento nei confronti del contribuente qualora dal controllo incrociato degli atti risultino irregolarità o anomalie circa l'assolvimento dell'I.C.I..

ARTICOLO 26

Potenziamento degli uffici

Ai sensi dell'art.59 comma 1 lettera p) del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 annualmente il Comune può destinare una percentuale massima del 10% degli importi effettivamente incassati a seguito di liquidazione, accertamento e riscossione mediante ruolo, purché non contestati,

dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di potenziare gli Uffici Tributarî.

ARTICOLO 27

Incentivi al personale

Ai sensi dell'art.59 comma 1 lettera p) del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, il Comune stabilisce annualmente una percentuale minima del 3%, e se maggiore da deliberare annualmente, degli importi effettivamente incassati a seguito di accertamento, liquidazione e riscossione mediante ruolo purché non contestati, per finanziare i compensi incentivanti, in aggiunta a quanto già stabilito dal CCNL, per l'Ufficio Tributi e Ragioneria.

Analogamente una percentuale minima del 3%, e se maggiore da deliberare annualmente, degli importi effettivamente incassati a seguito di accertamento, liquidazione e riscossione mediante ruolo purché non contestati, per finanziare i compensi incentivanti, in aggiunta a quanto già stabilito dal CCNL, per l'Ufficio Tecnico.

Nelle citate quote quali compensi incentivanti vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali posti a carico a Comune.

Le percentuali di cui sopra, potranno essere aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio.

ARTICOLO 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2005.